



REGOLAMENTO DI ATENEO VISITING PROFESSOR, VISITING RESEARCHER, VISITING FELLOW

EMANATO CON D.R. N. 183 DELL'11 LUGLIO 2017
IN VIGORE DAL 13 LUGLIO 2017

Articolo 1 – Finalità

1. L'Università degli Studi della Basilicata, ai sensi dell'art. 1, comma 7 e art. 4 dello Statuto emanato con D.R. n. 88 del 12.04.2012, favorisce la dimensione internazionale delle attività di ricerca e di formazione, riconosce la mobilità quale strumento di rafforzamento delle conoscenze in ambito scientifico e didattico e delle esperienze formative e di sviluppo professionale, promuove la presenza presso la propria sede di studiosi e personalità appartenenti a università e qualificati centri di ricerca esteri.
2. Il presente Regolamento disciplina la selezione e la permanenza presso un Dipartimento o Scuola dell'Università degli Studi della Basilicata, di professori, ricercatori e studiosi con un curriculum di rilevanza internazionale, appartenenti a istituzioni universitarie, centri di ricerca o di alta formazione esteri di elevata qualificazione scientifica, che, anche sulla base di specifici accordi internazionali stipulati dall'Ateneo, sono chiamati a svolgere attività di ricerca e/o didattica, anche di tipo seminariale, nell'ambito di un corso di studio o dottorato di ricerca, per un periodo non inferiore a trenta (30) giorni consecutivi e non superiore a ventiquattro (24) mesi.

Ai sensi del presente Regolamento, si intende:

- a. per Visiting Professor, un professore o un ricercatore in possesso di curriculum di elevata qualificazione scientifica appartenente da università, centro di ricerca o di alta formazione estero, chiamato a collaborare con uno o più Dipartimenti o Scuole per svolgere attività didattica, anche di tipo seminariale, nell'ambito di un corso di studio o dottorato di ricerca attivato presso l'Ateneo;
- b. per Visiting Researcher, un professore o ricercatore in possesso di curriculum di elevata qualificazione scientifica appartenente da università, centro di ricerca o di alta formazione estero chiamato a collaborare con un gruppo di ricerca afferente ad uno o più Dipartimenti o Scuole per svolgere attività di ricerca o progetto di ricerca presso l'Ateneo;
- c. per Visiting Fellow, un ricercatore o post-doc o studioso di comprovata qualificazione scientifica proveniente da università, centro di ricerca o di alta formazione estero chiamato a svolgere la propria attività di ricerca in cooperazione e/o sotto la supervisione di docenti o ricercatori afferenti ad un Dipartimento/Scuola dell'Ateneo.

Secondo le modalità e condizioni descritte nel presente regolamento, al Visiting Professor/Visiting Researcher/Visiting Fellow, viene riconosciuto, durante la sua permanenza presso l'Ateneo, apposito status.



Articolo 2 - Proposta e riconoscimento del titolo di Visiting Professor/Visiting Researcher/Visiting Fellow

1. Il Consiglio del Dipartimento/Scuola o di più Dipartimenti/Scuole (in seguito Strutture proponenti), su proposta di uno o più docenti, si pronuncia sull'opportunità della visita dello studioso o esperto e al riconoscimento del titolo di Visiting Professor/Visiting Researcher/Visiting Fellow.
2. La delibera deve contenere:
 - a. le generalità dello studioso, l'indicazione dell'Università o del qualificato centro di ricerca di appartenenza e della struttura presso la quale lo stesso opera;
 - b. il curriculum vitae, dal quale si possa evincere in modo chiaro ed esaustivo il profilo didattico e scientifico, le competenze professionali maturate, le pubblicazioni e ogni altra informazione che assicuri una compiuta rappresentazione del profilo didattico e scientifico dello studioso;
 - c. la descrizione delle specifiche attività che lo studioso deve svolgere e il settore scientifico disciplinare nel quale si collocano;
 - d. il periodo di permanenza dello studioso presso l'Ateneo e l'attività da svolgere. In particolare, devono essere indicati:
 - nel caso di *Visiting Professor*, il corso di studio (Laurea, Laurea magistrale, corso di Dottorato di Ricerca), la denominazione, la tipologia (lezioni frontali, seminari, etc.), il numero di crediti, il settore scientifico disciplinare, la durata e il periodo di svolgimento (I semestre/II semestre/ intero anno accademico), con riferimento al calendario accademico;
 - nel caso di *Visiting Researcher*, il programma/progetto di ricerca di riferimento, il titolo e una puntuale descrizione delle ricerche che, in collaborazione di docenti o ricercatori dell'Ateneo, il Visiting svolgerà, precisandone gli scopi, la durata e la coerenza con gli obiettivi strategici dell'Ateneo;
 - nel caso di *Visiting Fellow*, il programma di ricerca, il titolo e una puntuale descrizione delle ricerche che, sotto la supervisione di docenti o ricercatori dell'Ateneo, il Visiting intende svolgere, precisandone gli scopi, la durata e la coerenza con le ricerche svolte presso l'Ateneo;
 - e. le generalità del docente o dei docenti proponenti, corredate di una dettagliata e motivata descrizione delle ragioni della proposta di visita nonché la proposta dell'eventuale trattamento economico;
 - f. l'eventuale accordo internazionale di riferimento (se formalizzato);
 - g. per il *Visiting Professor/Visiting Researcher*, l'eventuale impegno della Struttura proponente a farsi carico su propri fondi, per intero o in parte, del trattamento economico, laddove previsto, comprensivo delle ritenute e dei contributi a carico dell'ente e del percettore (eventualmente in collaborazione con altre Strutture), e/o dell'eventuale rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, l'eventuale impegno della Struttura proponente al finanziamento su fondi rivenienti da apposite convenzioni stipulate con privati, imprese o fondazioni;



- h. per il *Visiting Fellow*, l'eventuale impegno della Struttura proponente a farsi carico su propri fondi, per intero o in parte, del rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, l'eventuale impegno della Struttura proponente al finanziamento su fondi rivenienti da apposite convenzioni stipulate con privati, imprese o fondazioni;
- i. l'eventuale richiesta di un contributo finanziario a valere su fondi di Ateneo, fino ad un massimo del 70% (settanta per cento) del costo totale (solo per *Visiting Professor/Visiting Researcher*) di cui al successivo art. 3, comma 2, lett. b.

L'approvazione del Consiglio della Struttura proponente e la documentazione a supporto dovrà pervenire al Settore Relazioni Internazionali – Ufficio Mobilità Internazionale, anche per via elettronica, per gli adempimenti di rito.

3. Al fine di garantire una programmazione coerente con le esigenze didattiche e scientifiche dell'Ateneo, la delibera di cui al comma precedente dovrà essere adottata **entro il 30 maggio** di ciascun anno solare per le attività da svolgersi nel primo semestre, ed **entro il 30 novembre** per le attività da svolgersi nel secondo semestre dell'anno accademico successivo all'adozione della delibera stessa.
4. Le delibere degli Organi Accademici dovranno essere adottate entro il **31 luglio** di ciascun anno solare per le attività da svolgersi nel primo semestre, ed entro il **31 gennaio** per le attività da svolgersi nel secondo semestre dell'anno accademico successivo all'adozione del provvedimento del Rettore.

Articolo 3 – Finanziamento

1. L'eventuale trattamento economico a favore del *Visiting Professor/Visiting Researcher* è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sulla scorta di adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee.
2. I *Visiting Professor/Visiting Researcher* possono essere finanziati attraverso:
 - a. risorse finanziarie proprie delle Strutture proponenti;
 - b. cofinanziamento con fondi di Ateneo, per un massimo del 70% (settanta per cento) del costo totale;
 - c. mediante fondi rivenienti da apposite convenzioni stipulate con privati, imprese o fondazioni.
3. Al *Visiting Fellow* non può essere assegnato il cofinanziamento con fondi di Ateneo. La Struttura ospitante potrà eventualmente contribuire con propri fondi alle spese di viaggio e soggiorno.
4. L'eventuale trattamento economico si considera comprensivo delle ritenute stabilite per legge. E' in ogni caso fatta salva, ai fini fiscali, l'applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, ove richiesta dall'interessato.
5. L'Università provvede alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile per il periodo di permanenza del *Visiting* presso l'Ateneo. Gli studiosi non comunitari dovranno provvedere, a proprie spese, all'assicurazione sanitaria.



Articolo 4 - Cofinanziamento con Fondi di Ateneo

1. Per contribuire al trattamento economico del Visiting Professor e Visiting Researcher di cui all'art. 3, comma 1., lett. b. del presente Regolamento, l'Università può avvalersi di fondi eventualmente stanziati nel proprio bilancio annuale, che potranno essere integrati anche con risorse rivenienti da apposite convenzioni stipulate con privati, imprese o fondazioni.
2. Nel caso di disponibilità di fondi all'uopo stanziati, per l'accesso al contributo di Ateneo di cui al comma 2, lett. b, dell'art. 3 da parte delle Strutture proponenti, l'Università annualmente emana un bando interno, di norma entro il mese di **febbraio** dell'anno solare precedente l'anno accademico di riferimento, coerentemente con le esigenze didattiche e scientifiche dell'Ateneo.
3. Le proposte di conferimento del titolo di Visiting Professor/Visiting Researcher/Visiting Fellow e del relativo contributo avanzate dalle Strutture proponenti saranno valutate da un'apposita Commissione nominata dal Rettore, composta dal Rettore o suo delegato e da massimo sei (6) docenti di elevato profilo scientifico internazionale, in rappresentanza delle macro aree /macrosettori concorsuali delle proposte pervenute.
4. La Commissione redige una graduatoria e, nei limiti delle disponibilità di bilancio, propone il finanziamento al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.
5. I Visiting Professor/Visiting Researcher risultati idonei ma non assegnatari del contributo di Ateneo per incapienza di fondi, potranno essere interamente finanziati dalla Struttura proponente su fondi propri.
6. Il titolo di Visiting Professor/Visiting Researcher/Visiting Fellow è conferito dal Rettore con proprio decreto.

Articolo 5 – Procedure -periodo di permanenza presso l'Ateneo

1. Le Strutture proponenti avanzano richiesta di conferimento di incarico al Rettore. La stessa sarà sottoposta al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, per il tramite dell'Ufficio Stato Giuridico se trattasi di Visiting Professor e per il tramite dell'Ufficio Supporto Progetti e Fund Raising se trattasi di Visiting Researcher. La delibera della Struttura proponente dovrà contenere le indicazioni delle risorse gravanti su propri fondi, per intero o in parte, del trattamento economico e dell'eventuale contributo di Ateneo (ove assegnato), oppure del conferimento di contratto a titolo gratuito con indicazione delle somme gravanti sul proprio bilancio per eventuale rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio.
2. L'invito allo studioso sarà formalizzato con lettera del Direttore del Dipartimento/Scuola proponente. Qualora il Visiting Professor/Visiting Researcher sia risultato beneficiario di un trattamento economico, la lettera di incarico conterrà anche l'indicazione della tipologia di trattamento (compenso economico e/o rimborso spese) e l'ammontare dello stesso. Allo stesso modo, sarà comunicato al Visiting Fellow l'eventuale contributo per rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio.



3. Il contratto per attività didattica è stipulato dal Rettore, ai sensi dell'art. 23, comma 3 della Legge n. 240/2010 e delle disposizioni interne di riferimento, emanate con D.R. n. 208 del 31 maggio 2011.
4. Qualora l'attività didattica o di ricerca rientri in specifici accordi internazionali stipulati dall'Ateneo con istituzioni universitarie, di ricerca o di alta formazione, il relativo contratto sarà stipulato nel rispetto del D.M. 30.01.2014 (pubblicato nella GURI n. 107 del 10.05.2014) *"Stipula di convenzioni e contratti per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso altro ateneo, in applicazione dell'art. 6, comma 11, della Legge 30.12.2010, n. 240"*.
5. Della presenza e dell'attività del Visiting presso l'Ateneo dovrà essere data adeguata informazione e la pubblicizzazione del curriculum dello studioso sul sito web dell'Ateneo, anche in funzione del ricevimento di studenti e del contatto con la comunità accademica.
6. Il Direttore della Struttura ospitante dovrà assicurare al Visiting, per l'intero periodo di permanenza, adeguati spazi e attrezzature per lo svolgimento delle attività programmate.
7. Entro tre mesi dalla conclusione del periodo di permanenza, il Direttore del Dipartimento/Scuola ospitante è tenuto ad inviare ai competenti uffici dell'Ateneo una relazione sulle attività didattiche, seminariali e di ricerca svolte dal Visiting.
8. La stipulazione di contratti ai sensi del presente regolamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Art. 6 - Diritti e Obblighi del Visiting Professor/Visiting Researcher/Visiting Fellow

1. Il Visiting è tenuto a svolgere le attività secondo il programma didattico e/o di ricerca concordato con la Struttura ospitante e ad attenersi alle disposizioni interne, alle norme e ai regolamenti didattici, all'osservanza delle norme di sicurezza sul posto di lavoro e delle banche dati, del Codice Etico e di organizzazione amministrativa e contabile dell'Ateneo.
2. A conclusione della permanenza presso l'Università, il Visiting è tenuto a presentare al Direttore della Struttura ospitante, una relazione esaustiva sull'attività didattica o di ricerca svolta.
3. Nel caso in cui lo studioso sia impossibilitato a svolgere, in tutto o in parte, l'attività per la quale è stato chiamato, il trattamento economico attribuito ai sensi dell'art. 3 sarà proporzionalmente ridotto.
4. La Struttura e/o l'Ateneo garantirà al Visiting:
 - l'assistenza e supporto informativo ai fini delle procedure di rilascio del permesso di soggiorno, nel rispetto delle norme per l'ingresso in Italia dei cittadini non comunitari;
 - una postazione di lavoro all'interno della Struttura ospitante;
 - l'accesso alle risorse informatiche, alle biblioteche e agli altri servizi offerti dall'Ateneo;
 - l'assistenza per accedere a tariffe agevolate al servizio mensa e residenzialità offerti dall'Ente Regionale competente.



Art. 7 - Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti.